

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.MARCONI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – 84091 - Battipaglia (SA) -	
Codice Fiscale: 91050600658	Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it	Codice Meccanografico: SAIC8AD009
Ambito : DR Campania - SA-26	E-mail: saic8ad009@istruzione.it	Indirizzo: Via Ionio Snc
Telefono: 0828 371200 Fax: 0828679927	P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFCGWI

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI"-BATTIPAGLIA
 Prot. 0005390 del 03/05/2022
 I-1 (Uscita)

- **Ai docenti e al personale Ata**
- **Ai genitori e agli alunni**
- **All'albo e al sito**
- **Agli Atti**

Oggetto: Misure post-emergenziali in vigore dal 1 Maggio 2022.

Ai sensi della normativa vigente, dal 1 Maggio e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 si applicano le seguenti misure di sicurezza in ambito scolastico:

PER IL PERSONALE SCOLASTICO

- Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021, dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022.
- Dal 1° maggio non si effettua più il controllo del Green Pass, base o rafforzato (App Verifica C-19);
- il Dirigente Scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI;

PER I SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA (ES. GENITORI, FORNITORI ECC.)

- Non vi è più l'obbligo di esibire il green pass ma resta l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2.

PER IL PERSONALE SCOLASTICO, I SOGGETTI ESTERNI, GLI ALUNNI

- Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Restano in vigore le misure introdotte dal DL 24 del 24 marzo 2022 e nota MI n.41 del 29-03-2022.

Per approfondimenti si anticipano, inoltre, le seguenti FAQ in corso di pubblicazione nella sezione #IoTornoaScuola

Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?

No. Come stabilito dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.

Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ulteriori indicazioni, si rimanda al Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021- 22, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, adottato dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 82 del 31/03/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giacomina Capuano

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993